

Codice civile

(Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune)

Modifica del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 16 novembre 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 2008²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 111

A. Divorzio su
richiesta comune
I. Accordo
completo

¹ Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può svolgersi in più sedute.

² Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

II

Il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008⁴ è modificato come segue:

Art. 287 Audizione delle parti

Se l'istanza è completa, il giudice convoca le parti. L'audizione è retta dalle disposizioni del CC⁵.

¹ FF **2008** 1667

² FF **2008** 1683

³ RS **210**

⁴ RS **272**; FF **2009** 21

⁵ RS **210**

Art. 288 cpv. 2, primo periodo, e 3, primo periodo

² Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse. ...

³ Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. ...

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.⁶

² Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2010.⁷

³ La cifra II (modifica del Codice di procedura civile) entra in vigore ulteriormente.

16 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ FF 2009 5801

⁷ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale dell'11 dic. 2009.